

ADEMPIMENTI

Istanza del credito per spese di videosorveglianza dal 20 febbraio

di Armando Fossi

La legge di Stabilità per il 2016 ha previsto, a favore delle persone fisiche che hanno sostenuto nel 2016 spese per la videosorveglianza, il **riconoscimento di un credito d'imposta** utilizzabile in compensazione nel modello F24 ovvero in diminuzione delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

Con il [decreto 6.12.2016 il MEF](#) ha definito "i criteri e le procedure per l'accesso al credito ... e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo".

L'Agenzia delle Entrate, con il [provvedimento n. 33037 emanato il 14 febbraio 2017](#), ha definito le **modalità e i termini di presentazione** dell'istanza per la richiesta del beneficio.

Si ricorda che **risultano agevolabili** le spese sostenute per:

- l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme;
- le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza dirette alla prevenzione di attività criminali.

Le spese devono riguardare immobili non utilizzati esclusivamente nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo e, **in caso di uso promiscuo**, il credito spetta nella misura del 50%.

L'istanza di attribuzione del credito d'imposta **potrà essere presentata** all'Agenzia delle Entrate, **dal 20 febbraio al 20 marzo 2017, esclusivamente in via telematica**, attraverso il software "Creditovideosorveglianza".

Nella domanda vanno indicati i seguenti dati:

- codice fiscale;
- codice fiscale del fornitore del bene o servizio;
- numero, data e importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

Dovrà inoltre essere specificato se la fattura è relativa ad un immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo o all'uso personale o familiare del contribuente.

Come specificato nel citato provvedimento, **è consentita la presentazione** di un'unica richiesta

contenente i dati di tutte le spese sostenute nel 2016. Qualora per un medesimo soggetto siano **presentate più richieste**, è considerata valida l'**ultima** richiesta presentata *“che sostituisce e annulla le precedenti domande”*.

Il sistema telematico rilascerà, per ogni istanza inviata, **apposita ricevuta** che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Il credito d'imposta in esame va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2016 (mod. 730 / Redditi PF 2017), **ed è utilizzabile**:

- **in compensazione** con il modello F24, da presentare *“esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate”*, pena lo scarto del modello (non è stato ancora reso noto il codice tributo utilizzabile);
- ovvero **in diminuzione** delle imposte (IRPEF / addizionali) dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Tale seconda modalità è consentita soltanto alle persone fisiche *“private”* ossia non titolari di reddito d'impresa/lavoro autonomo.

Si ricorda infine che il credito d'imposta:

- **spetta nella misura percentuale** che sarà stabilita sulla **base del rapporto** tra le risorse stanziare e il credito complessivamente richiesto e resa nota dall'Agenzia entro il 31.3.2017. Considerato che le risorse stanziare ammontano a € 15 milioni, nel caso in cui, ad esempio, l'ammontare complessivo del credito richiesto sia pari a € 20 milioni, a ciascun richiedente sarà riconosciuto il 75% delle spese sostenute;
- non è cumulabile *“con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese”*.

